



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane
e riconoscimento titoli professionali

ITALMOPA

Associazione industriale mugnai d'Italia

Via Lovanio, 6

00196 - ROMA

p.c.i.

UNIONCAMERE

Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

via PEC

Oggetto: integrazione attività impianto molitorio.

Si fa riferimento alle e-mail del 15 settembre scorso, con la quale è stato chiesto il parere della scrivente in relazione all'esigenza di una azienda molitoria in possesso di licenza per la macinazione del frumento tenero, rilasciata in vigore della abrogata legge 7 novembre 1949 n. 857, di integrare l'attività con la molitura del frumento duro.

In particolare, si chiedono chiarimenti alla luce del quadro normativo che si è venuto a creare con l'abrogazione della suddetta legge e del regolamento attuativo n. 386 del 18 aprile 1994, riguardo le corrette modalità da seguire per procedere alle comunicazioni del caso, se dovute, anche in relazione ad una eventuale richiesta di integrazione della soppressa licenza.

Riguardo questo ultimo aspetto, in analogia con quanto sostenuto nel parere reso in data 12 febbraio 2013 circa la validazione annuale della stessa e per le stesse ragioni, si ritiene di poter escludere la possibilità di chiedere una integrazione o modificazione alla vecchia licenza, non avendo, tra l'altro, l'ente camerale ormai alcuna competenza diretta sulla materia, affidata interamente dalle nuove disposizioni ad altri soggetti.

In premessa, occorre riaffermare, come già precisato in altra occasione, che la questione sarà esaminata esclusivamente per gli aspetti di stretta competenza dell'Ufficio, pertanto quanto sostenuto in questa sede non vuole e non può sostituirsi alle autonome decisioni degli enti ed uffici a vario titolo responsabili del procedimento, sia per gli aspetti procedurali che sotto il profilo amministrativo.



Si osserva preliminarmente che la semplificazione voluta dal legislatore per l'attività molitoria ha operato in tal senso eliminando, tra l'altro, l'obbligo ad acquisire un esplicito provvedimento autorizzatorio, sostituito dalla norma con un unico adempimento nei confronti di tutti i soggetti interessati. Tuttavia, non ha inteso certamente cancellare anche i connessi adempimenti amministrativi nei confronti dei vari enti preposti.

Non si vuole certamente entrare nel merito di questioni che esulano dalle specifiche competenze della scrivente, tuttavia, com'è noto a codesta Associazione, l'attività molitoria, è disciplinata da una articolata disciplina di settore, anche in quanto operante in ambito alimentare ed è regolamentata a vari livelli: comunitario, nazionale, regionale, per aspetti legati alla sicurezza, all'ambiente, ai requisiti igienico-sanitari.

A parere dello scrivente, quindi, qualsiasi evento modificativo od integrativo legato ai processi produttivi, deve essere reso noto a tutti i soggetti interessati al procedimento (regione, comune, ASL, provincia) in quanto potrebbe avere effetti concreti sulle varie certificazioni, autorizzazioni sanitarie, autocertificazioni rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi al momento dell'avvio dell'attività ed in particolare sulla eventuale autorizzazione, ovvero dichiarazione analoga per gli impianti e le attività in deroga, relativa alle emissioni in atmosfera di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*.

Le disposizioni del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno"*, come modificate dal d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147, vanno in questa direzione e, oltre ad abrogare la normativa di settore, delineano anche un nuovo iter amministrativo, così specificato dal comma 1 dell'art. 80-*sexies*:

"1. L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare con comunicazione unica ... omissis ... al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive."

La norma ha previsto, quindi, che con un unico procedimento amministrativo possano essere assolti tutti gli obblighi a carico dell'impresa. Sarà poi il registro delle imprese che inoltrerà a norma dell'art. 5, comma 2 del DPR 7 settembre 2010, n. 160 la SCIA al SUAP che a sua volta provvederà alla trasmissione nei confronti dei vari enti ed uffici coinvolti, ciascuno per la parte di propria competenza.

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) è stato istituito al fine di costituire l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e rappresenta l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale *"...per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività..."* (D.P.R. n. 160/10, art. 2, comma 1).



Stante quanto sopra detto, a parere della scrivente, l'integrazione dell'attività molitoria con altro tipo di frumento, potrebbe essere definita una "trasformazione" di molino esistente ed in quanto tale essere assoggettata ad una SCIA da presentare non direttamente al SUAP, ma al registro delle imprese per il tramite della procedura telematica denominata "comunicazione unica" disciplinata dall'art. 9 del dl 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modifiche dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, giusto quanto espressamente previsto dall'art. 80-*sexies*.

La suddetta procedura telematica, consente all'impresa di assolvere anche tutti gli adempimenti nei confronti del registro delle imprese e del REA e alla camera di commercio di acquisire automaticamente i dati necessari alla propria attività amministrativa, iscrivendo al registro delle imprese le nuove attività nel caso di un nuovo impianto e/o eventualmente, quando possibile, aggiornare le posizioni esistenti nei casi di trasferimento o trasformazione di impianto o di titolarità.

Ovviamente, nel caso di specie relativo ad una trasformazione qualitativa della produzione molitoria, non trattandosi di notizie tipicamente registro imprese, né tassativamente previste per l'iscrizione nel REA, l'ufficio del registro imprese ricevente si limiterà a trasmettere al SUAP la SCIA.

Tuttavia, tenuto conto che la trasformazione di cui sopra rappresenta un dato/elemento qualificante dell'attività d'impresa, comunicato e autocertificato dalla stessa impresa alle amministrazioni competenti con la SCIA, in virtù del combinato disposto dell'art. 4, comma 9 del ridetto DPR n. 160/10, dell'art. 9, comma 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180 ("Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese") e dell'art. 43-*bis*, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"), - norme che per brevità non si riportano e a cui si rimanda per approfondimento -, il SUAP ricevente, a conclusione del procedimento, trasmetterà gli esiti della SCIA alla camera di commercio competente, per l'inserimento degli stessi nel fascicolo d'impresa, in quanto dati comunicati direttamente dall'impresa nell'ambito di un procedimento amministrativo conclusosi positivamente (cfr. art. 43-*bis* comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 445/00)

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)